

TRIBUNALE DI PISA

Il Giudice del Registro

Vista la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico, emessa di concerto con il Ministero di Giustizia, registrata presso la Corte dei Conti in data 13 luglio 2015 e pubblicata sul sito istituzionale del MISE con la quale vengono dettate le modalità di controllo e verifica degli indirizzi PEC iscritti nel Registro delle Imprese;

Visto il provvedimento del Giudice del Registro di Pisa del 9 maggio 2016;

Considerato che gli indirizzi di posta elettronica certificata devono essere obbligatoriamente comunicati da parte delle imprese al Registro delle Imprese competente per territorio sulla scorta di quanto previsto – per le società – dall’art. 16 DL 185/2008 (conv. con L 2/2009) e – per le imprese individuali – dall’art. 5 comma 2 DL 179/2012 (conv. con L 221/2012);

Tenuto conto che la Direttiva individua, tra i criteri indispensabili per l’iscrizione e la permanenza dell’indirizzo PEC di un’impresa nel Registro Imprese, la sua validità e lo stato di ‘attivo’ dell’indirizzo (par. 1.1 Direttiva);

Considerato che, con riferimento ai controlli che l’Ufficio del Registro deve effettuare sugli indirizzi già iscritti, la Direttiva prescrive l’avvio del procedimento di cui all’art. 2191 cc per la cancellazione di tutti gli indirizzi per i quali non si riscontrano i criteri di validità, univocità e riconducibilità (es. per revoca, inesistenza, indirizzo non certificato, ecc.);

Considerato che l’art. 2191 cc prevede l’esperibilità del procedimento di cancellazione d’ufficio “*se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge (...)*”;

Atteso che, in particolare, tra le motivazioni alla base della irregolarità degli indirizzi PEC vi è anche la revoca dell’indirizzo da parte del gestore emittente (ad es. per mancato pagamento canone);

Tenuto conto che, con riferimento a questa specifica casistica, la revoca dell’indirizzo da parte del gestore deve essere considerata una causa sopravvenuta di irregolarità dell’indirizzo in quanto non rilevabile al momento della richiesta di iscrizione del medesimo e che pertanto risulta inapplicabile l’art. 2191 cc essendo presenti, al momento dell’iscrizione, le condizioni previste dalla legge (peraltro sommarie, in quanto racchiuse nei soli artt. 16 DL 185/2008 e 5 DL 179/2012 già citati);

Considerato che in tale caso risulta invece applicabile l’art. 2190 cc concernente l’avvio del procedimento d’ufficio volto ad effettuare l’iscrizione di un adempimento obbligatorio non richiesto dal soggetto obbligato (nel caso di specie la cancellazione dell’indirizzo o la sua sostituzione con un indirizzo attivo);

Considerato che l’opportuno chiarimento circa l’applicazione dell’art. 2190 cc per le casistiche di irregolarità sopra individuate – già adottato in precedenza con l’apposito provvedimento del Giudice del Registro sopra citato - consente di affrontare la conseguente e gravosa questione relativa alle modalità di esecuzione di detto procedimento;

Tenuto conto infatti che il procedimento di cui al citato art. 2190 prevede l'invio di una comunicazione all'impresa da effettuarsi, stante l'invalidità dell'indirizzo di PEC, a mezzo raccomandata e che al momento risultano circa 2700 le posizioni della provincia di Pisa sulle quali sono iscritti indirizzi certificati non validi per intervenuta revoca da parte del gestore;

Preso atto che le ordinarie modalità di avvio del procedimento, in considerazione sia della onerosità in termini di costi e di tempo nella loro esecuzione sia del vincolato contenuto del provvedimento di cancellazione degli indirizzi irregolari, appaiono inopportune e contrarie allo spirito stesso della Direttiva in quanto ostacolo ad una sua celere applicazione, volta a garantire la presenza di indirizzi certificati corretti e fruibili agli scopi di legge;

Visto che, nel caso di specie, possa essere applicato il disposto di cui all'art. 8 comma 3 della L 241/1990, il quale così recita: *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;

Atteso che tale disposizione possa trovare applicazione anche qualora la comunicazione riguardi l'avvio dello stesso procedimento per un determinato numero di soggetti posti nelle medesime condizioni (come nel caso in questione);

Ritenuto che possa risultare idonea a tali fini la pubblicazione dell'avvio del procedimento e delle eventuali determinazioni assunte dal Conservatore del Registro delle Imprese concernenti le modalità di esecuzione di tali procedimenti sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pisa e sull'albo on-line tenuta dalla stessa, nonché la pubblicazione di un avviso sui quotidiani locali per consentire la maggiore diffusione possibile delle informazioni presenti sul sito istituzionale, oltre ad ogni altra forma di sensibilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione degli indirizzi di PEC e nell'informativa alle imprese;

Tenuto conto che alle medesime conclusioni si è già pervenuti con l'emissione di apposito provvedimento del Giudice del Registro di Pisa in data 18 maggio 2016;

ORDINA

di procedere all'avvio del procedimento di cui all'art. 2190 cc per la cancellazione degli indirizzi di posta elettronica certificata dal Registro delle Imprese di Pisa qualora si rilevi l'intervenuta revoca come sopra specificato;

DISPONE

la congruità dell'applicazione dell'art. 8 comma 3 L 241/1990 al fine di provvedere alla comunicazione dell'avvio di procedimento di cancellazione degli indirizzi di posta elettronica certificata non regolari mediante le forme sopra richiamate, in via alternativa a quelle previste dall'art. 2190 cc;

la pubblicazione della presente disposizione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pisa.

Pisa, 2.02.2019

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 05 FEB 2019

IL CANCELLIERE
Daniela Grassia

IL GIUDICE DELEGATO
Dr. Giovanni ZUCCONI

